



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

Ai Sig.ri Assessori comunali

Al Sig. Segretario generale

Ai Sig.ri Dirigenti delle Aree

Ai Sig.ri Responsabili di p.o.

*Al Sig. Comandante della Polizia locale
c/o UNIONE MONTANA DEL BRENTA*

*All'Ufficio Relazioni con il pubblico
All'Ufficio Stampa*

A tutti gli Uffici comunali

Alla Società partecipata SIS s.r.l.

*Alla Cittadinanza
(a mezzo pubblicazione nel sito web e tramite appositi avvisi)*

e p.c.

Ai Presidenti dei Consigli di Quartiere

Alla RSU del Comune di Bassano del Grappa

Al RSPP del Comune di Bassano del Grappa

Ai RLS del Comune di Bassano del Grappa

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – FASE 3. DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI E UFFICI COMUNALI ED INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ COMUNALI INDIFFERIBILI PER LE QUALI SI RENDE NECESSARIA LA PRESENZA FISICA DEI LAVORATORI IN SERVIZIO – DA MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021 FINO A LUNEDÌ 8 MARZO 2021

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

U

Comune di Bassano del Grappa

Protocollo N. 0005821/2021 del 25/01/2021



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

IL SINDACO

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. nuovo "Coronavirus") nel territorio regionale e nazionale e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo e dalla Regione Veneto per la gestione dell'emergenza sanitaria.

RICHIAMATI i precedenti decreti:

- decreto prot. n. 18481 dell'11.03.2020, avente ad oggetto *"Emergenza epidemiologica da Covid-19, in corso nel territorio regionale e nazionale. Disciplina dell'orario di apertura al pubblico dei Servizi e Uffici comunali fino al 3 aprile 2020"*;
- decreto prot. n. 19041 del 13.03.2020, avente ad oggetto *"Emergenza epidemiologica da Covid-19, in corso nel territorio regionale e nazionale. Individuazione attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavoratori in servizio"*;
- decreto prot. n. 22577 del 03.04.2020, avente ad oggetto *"Emergenza epidemiologica da Covid-19, in corso nel territorio regionale e nazionale. Proroga fino a lunedì 13 aprile 2020 delle disposizioni contenute nei propri precedenti decreti prot. n. 18481 dell'11.03.2020 e prot. n. 19041 del 13.03.2020. Contestuale modifica/integrazione di alcune disposizioni"*;
- decreto prot. n. 23919 del 09.04.2020, avente ad oggetto *"Emergenza epidemiologica da Covid-19, in corso nel territorio regionale e nazionale. Integrazione delle disposizioni dei propri precedenti decreti prot. n. 18481 dell'11.03.2020, prot. n. 19041 del 13.03.2020 e prot. n. 22577 del 03.04.2020"*;
- decreto prot. n. 27113 del 04.05.2020, avente ad oggetto *"Emergenza epidemiologica da Covid-19, in corso nel territorio regionale e nazionale. Proroga fino a lunedì 18 maggio 2020 compreso delle disposizioni contenute nei propri precedenti decreti prot. n. 18481 dell'11.03.2020, prot. n. 19041 del 13.03.2020, prot. n. 22577 del 03.04.2020 e prot. n. 23919 del 09.04.2020. Contestuale modifica/integrazione di alcune disposizioni"*;
- decreto prot. n. 29589 del 14.05.2020, avente ad oggetto *"Emergenza epidemiologica da Covid-19, in corso nel territorio regionale e nazionale. Integrazione delle disposizioni dei propri precedenti decreti per l'individuazione di ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza (ai sensi del paragrafo 2 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020)"*;
- decreto prot. n. 30501 del 19.05.2020, avente ad oggetto *"Emergenza epidemiologica da Covid-19, in corso nel territorio regionale e nazionale. Proroga transitoria delle disposizioni contenute nei propri precedenti decreti prot. n. 18481 dell'11.03.2020, prot. n. 19041 del 13.03.2020, prot. n. 22577 del 03.04.2020, prot. n. 23919 del 09.04.2020, prot.n.*

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

- 27113 del 04.05.2020 e prot. n. 29589 del 14.05.2020. Contestuale modifica/integrazione di alcune disposizioni”;
- decreto del Sindaco sottoscritto in data 26.05.2020 e assunto al prot. n. 32243 del 27.05.2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 2. Disciplina dell’orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali ed individuazione attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavoratori in servizio – dal 26 maggio 2020 al 15 giugno 2020”;
 - decreto del Sindaco prot. n. 33329 del 03.06.2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 2. Disciplina dell’orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali dal 26 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Modifica e integrazione delle disposizioni del precedente decreto prot. n. 32243 del 27.05.2020 per la riapertura integrale dei servizi della Biblioteca civica”.
 - decreto del Sindaco sottoscritto in data 16.06.2020 e assunto al prot. n. 37121 del 17.06.2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 2. Disciplina dell’orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali dal 16 giugno 2020 al 15 luglio 2020;
 - decreto del Sindaco sottoscritto in data 06.07.2020 e assunto al prot. n. 41948 del 07.07.2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 2. Disciplina dell’orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali dal 6 al 15 luglio 2020;
 - decreto del Vicesindaco sottoscritto in data 16.07.2020 e assunto al prot. n. 44788 del 16.07.2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 3. Disciplina dell’orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali ed individuazione attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavoratori in servizio dal 16 luglio 2020 al 3 agosto 2020”;
 - decreto del Sindaco sottoscritto in data 04.08.2020 e assunto al prot. n. 49971 del 07.08.2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 3. Disciplina dell’orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali ed individuazione attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavoratori in servizio. Dal 4 fino all’entrata in vigore del nuovo DPCM governativo di cui si attende l’emanazione”;
 - decreto del Sindaco sottoscritto in data 14.08.2020 e assunto al prot. n. 51758 del 14.08.2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 3. Disciplina dell’orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali ed individuazione attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavoratori in servizio – dal 17 agosto all’8 settembre 2020”;
 - decreto del Sindaco sottoscritto in data 10.09.2020 e assunto al prot. n. 57009 del 10.09.2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 3. Disciplina dell’orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali ed individuazione

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

- attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavoratori in servizio – dal 9 settembre 2020 all'8 ottobre 2020”;*
- decreto del Sindaco sottoscritto in data 12.10.2020 e assunto al prot. n. 64624 del 12.10.2020, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 3. Disciplina dell'orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali ed individuazione attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavoratori in servizio – dal 9 ottobre 2020 fino all'entrata in vigore del DPCM successivo a quello del 7 settembre 2020”;*
 - decreto del Sindaco sottoscritto in data 20.10.2020 e assunto al prot. n. 68183 del 22.10.2020, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 3. Disciplina dell'orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali ed individuazione attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavoratori in servizio – dal 20 ottobre 2020 al 16 novembre 2020”;*
 - decreto del Sindaco sottoscritto in data 17.10.2020 e assunto al prot. n. 76803 del 23.11.2020, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 3. Disciplina dell'orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali ed individuazione attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavoratori in servizio – dal 17 novembre 2020 al 4 dicembre 2020”;*
 - decreto del Sindaco sottoscritto in data 09.12.2020 e assunto al prot. n. 82898 del 11.12.2020, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 3. Disciplina dell'orario di apertura al pubblico dei servizi e uffici comunali ed individuazione attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavoratori in servizio – da mercoledì 9 dicembre 2020 a lunedì 18 gennaio 2021”;*
 - decreto del Sindaco sottoscritto in data 23.12.2020 e assunto al prot. n. 86304 del 23.12.2020, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da Covid-19. Integrazione proprio precedente decreto in data 09.12.2020 prot. n. 82898 dell'11.12.2020 a seguito del Decreto Legge 18.12.2020, n. 172”.*

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 248 del 07.10.2020), il quale dispone la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza a fronte dell'epidemia da Covid-19 e introduce misure urgenti connesse con la proroga e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID (in particolare: obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di utilizzare la stessa nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e all'aperto laddove ci si trovi a contatto con persone non conviventi); inoltre, all'art. 5, il D.L. dispone quanto segue in ordine all'ultrattività del DPCM 07.09.2020:

Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche' le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera lh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;*
- b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;*
- c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.*

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10 del 14.01.2021), il quale dispone la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza a fronte dell'epidemia da Covid-19 e stabilisce che *“dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”*.

RICHIAMATA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020, avente ad oggetto *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”*. La suddetta Direttiva, nel dare indicazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa nella c.d. “Fase 2” dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, evidenzia che il DPCM 26 aprile 2020 nulla ha innovato rispetto a quanto stabilito nel decreto “Cura Italia” per la pubblica amministrazione: si conferma infatti quanto già previsto dall'art. 87 del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, per cui il lavoro agile resta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, dovranno valutare se le attività prestate possono continuare ad essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo o debbono essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività. Nella direttiva si precisa che la disciplina normativa dell'art. 87 deve essere letta alla luce dell'ampliamento delle attività produttive non più soggette a sospensione così come indicate dal DPCM 26 aprile 2020.

RICHIAMATO in particolare quanto indicato al paragrafo 2 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020:

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

“Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione.

In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.

Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell’articolo 1035 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati.

Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile”.

CONSIDERATO, ancora, che:

- il Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 c.d. “Rilancio” detta specifiche disposizioni per l’ulteriore proroga dei termini di scadenza degli stati di emergenza dichiarati ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e ribadisce che resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;
- l’art. 87, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27, dispone: *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che conseguentemente:*
 - a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione”;

- l'art. 3 comma 1, lett. e) del citato DPCM 17 maggio 2020, assunto ai sensi del D.L. 16.05.2020 n. 33, dispone che “nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 (pubblicata sul BUR n. 70 del 17.05.2020), con particolare riferimento alla lettera C) punto n. 9 del dispositivo, per gli uffici aperti al pubblico rimanda alle apposite linee guida per la riapertura (allegato n. 1 all'Ordinanza, pag. 12);
- a livello di Ente, è stato adottato e sottoscritto dai Dirigenti del Comune, nella loro qualità di datori di lavoro, il RSPP, i RLS e il Medico competente un apposito “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, il quale si pone come integrazione al vigente Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 ed è stato comunicato al personale dipendente comunale con nota prot. n. 30624 del 20.05.2020; nel suddetto Protocollo, tra l'altro, al paragrafo 2 in materia di accesso del pubblico, dispone che: “L'Amministrazione limita l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, relativamente alle attività indifferibili, sono garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi agli uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. A tale proposito, per alcune attività dell'Ente, il ricevimento viene effettuato solo previo appuntamento”;
- nella mattinata del 19 maggio 2020 si è svolta una Conferenza dei Dirigenti – di cui all'art. 37 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – per discutere in ordine all'attuazione dei nuovi provvedimenti e alle modalità di organizzazione del lavoro e dei servizi comunali nel prosieguo della fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; i relativi esiti e le conseguenti valutazioni sono state recepite nel decreto sottoscritto in data 26.05.2020 e assunto al prot. n. 32243 del 27.05.2020, il quale ha introdotto la nuova

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

regolamentazione in materia di modalità di accesso da parte del pubblico ai servizi e agli uffici comunali e di attività indifferibili da rendere in presenza del personale dipendente comunale;

- il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30.7.2020), all'art. 1 comma 1 lett. a), ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- la Legge di conversione del D.L. "Rilancio" (Legge 17 luglio 2020, n. 77), all'art. 90, comma 4, così ha disposto in materia di lavoro agile: *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 [ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19], e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)".*

RICHIAMATA anche la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione in data 24 luglio 2020, n. 3, avente ad oggetto "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e l'allegato Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" (Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"); al suddetto Protocollo quadro le singole Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici.

RICHIAMATO, da ultimo, il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione in data 19 ottobre 2020, che dà indicazioni in materia di disciplina del lavoro agile in tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, con disposizioni che restano in vigore fino al 31 dicembre 2020; in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. a) pone in capo ad ogni Dirigente, con immediatezza, il compito di organizzare il/i proprio/i ufficio/i assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50 % del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica in modo da assicurare in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2021 e i suoi allegati;
- le ordinanze del Ministro della Salute, da ultimo in data 16.01.2021, relative alla riclassificazione delle Regioni italiane in base alle aree di rischio, e dato atto che la Regione Veneto si trova attualmente classificata in “zona arancione”;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.5 del 15 gennaio 2021, *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni"* (BUR n. 8 del 15.01.2021).

RITENUTO di prorogare intanto fino a lunedì 8 marzo 2021 (primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza del DPCM 14 gennaio 2021) le disposizioni del proprio precedente decreto sottoscritto in data 09.12.2020 e assunto al prot. n. 82898 del 11.12.2020, salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari a fronte di eventuali future riclassificazioni della Regione Veneto in base alle aree di rischio (le quali, in caso di passaggio alla “zona gialla”, potranno ad esempio determinare la riapertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura come disposto dall'art. 1 comma 10 lett. r) del DPCM 14.01.2021).

RITENUTO di intervenire sulla scorta delle seguenti competenze attribuite al Sindaco dal vigente ordinamento degli Enti locali e in base alle seguenti disposizioni:

- art. 50 comma 7, del D.lgs. 267/2000 (*"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*);
- art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 (*"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*);
- art. 54, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (*"Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni [di ufficiale del Governo] di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza"*);
- lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 29, comma 4 lett. c) (Il Sindaco *"sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi"* e comma 5 (Il Sindaco *"coordina e riorganizza [...] gli orari dei servizi pubblici [...] nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*);

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

- il D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di correlati obblighi del datore di lavoro.

DECRETA

a fronte del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus") nel territorio nazionale, per tutto quanto in premessa esposto, **di prorogare intanto fino a lunedì 8 marzo 2021 (primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza del DPCM 14 gennaio 2021) le disposizioni del proprio precedente decreto sottoscritto in data 09.12.2020 e assunto al prot. n. 82898 del 11.12.2020**, salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari a fronte di eventuali future riclassificazioni della Regione Veneto in base alle aree di rischio (le quali, in caso di passaggio alla "zona gialla", potranno ad esempio determinare la riapertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura come disposto dall'art. 1 comma 10 lett. r) del DPCM 14.01.2021).

Si dispone che copia del presente decreto sia trasmessa:

- ai Sig.ri Dirigenti;
- al Sig.ri Responsabili di p.o.;
- al Comandante della Polizia locale;
- a tutti i Servizi e Uffici comunali;
- alla RSU del Comune di Bassano del Grappa;
- al RSPP e ai RLS del Comune di Bassano del Grappa;
- a mezzo PEC, alla società partecipata SIS s.r.l., per quanto di competenza e per l'adozione di coerenti e conseguenti disposizioni.
- a mezzo e-mail, ai Presidenti dei Consigli di Quartiere cittadini, per quanto di competenza in materia di gestione delle aree verdi di Quartiere.

La Dirigenza è incaricata della esecuzione/declinazione operativa del presente decreto, anche tramite propri specifici provvedimenti attuative a livello di singola/e Area/e di riferimento.

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

Si dispone che i contenuti del presente decreto, di cui sopra siano portati a conoscenza del pubblico tramite:

- apposito comunicato stampa a cura dell'Ufficio Stampa;
- affissione di avvisi che indichino sinteticamente gli orari di apertura al pubblico e le modalità di accesso ai servizi, ufficio per ufficio;
- pubblicazione dei contenuti di cui al precedente punto nel sito web e nella pagina facebook istituzionale del Comune di Bassano del Grappa;
- comunicazione ai Consigli di Quartiere cittadini dei contenuti sintetici di cui sopra.

Dalla Residenza municipale, li 22 gennaio 2021



Il Sindaco

Avv. **ELENA PAVAN**

Allegato sub 1): "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi";

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Ufficio del Sindaco: tel +39 0424 519202 | fax +39 0424 519206 | sindaco@comune.bassano.vi.it

www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

COMUNE BASSANO DEL GRAPPA
Via Matteotti, 39
36061 – Bassano del Grappa (VI)

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro**

**Integrazione al Documento di Valutazione
dei Rischi**

Rev. n. 00 del 11 maggio 2020

M. P.
van
D

Comune Bassano del Grappa Via Matteoli, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 2 di 13
--	---	--

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Scopo	3
1-INFORMAZIONE.....	4
2-MODALITA' DI INGRESSO NEGLI EDIFICI.....	5
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	5
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE	6
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	7
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	7
7-GESTIONE SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) ..	9
8-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK)	10
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI.....	11
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE.....	11
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA.....	11
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.....	12
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.....	13

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp or signature on the right.

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev n. 00 11 maggio 2020 Pag. 3 di 13
--	---	---

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente protocollo è basato sulle indicazioni istituzionali e, in alcune sue parti, sarà suscettibile di modifiche, in base all'evoluzione degli scenari e alle disposizioni/informazioni/indicazioni emanate dalle autorità.

Per la redazione del presente protocollo sono state prese in considerazione le indicazioni contenute:

- nel Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", siglato tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali
- nella Direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione avente "Oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
- nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 14/03/2020;
- nel "Protocollo d'intesa regionale territoriale, sottoscritto in data 1° aprile 2020 dalla Regione del Veneto, dall'ANCI Veneto, dall'UPI Veneto e unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali regionali, per la definizione di Linee Guida applicabili al contrasto della diffusione del COVID-19 nell'ambito delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale del Veneto" (ALLEGATO A DGR n. 412 del 07 aprile 2020)
- nell'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 13 aprile 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
- nell'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 42 del 24 aprile 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
- nell'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 04 maggio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

Scopo

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, per il Comune di Bassano del Grappa, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo costituisce integrazione al Documento di Valutazione del Rischio per quanto riguarda la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il presente protocollo, sarà distribuito al personale come informativa in merito alle misure adottate per perseguire gli obiettivi di cui sopra.

Si precisa che per il magazzino e le attività svolte presso i cimiteri è stato predisposto apposito documento ad integrazione del presente.

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 4 di 13
--	---	--

Il presente documento è stato condiviso con i Sig. Valentina Miotto, Stefano Macellin, Alessandro Berloncello, RLS del Comune di Bassano del Grappa.

1-INFORMAZIONE

L'Amministrazione espone presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionali.

L'Amministrazione continua a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, e-mail), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.

L'Amministrazione rende inoltre conoscibili le FAQ relative ai comportamenti prescritti dalla normativa vigente su tutto il territorio nazionale pubblicato sul sito governativo.

L'Amministrazione continua a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

L'Amministrazione informa tutti i lavoratori e chiunque entri negli edifici circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'edificio, appositi cartelli informativi.

In particolare le informazioni riguardano:

- Il divieto di recarsi sul posto di lavoro:
 - a. a tutti i dipendenti affetti da patologie croniche, con multimorbilità o rilevanti disabilità
 - b. a tutti i dipendenti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C
 - c. a tutti i dipendenti per i quali il DSP (Dipartimento di Sanità pubblica) ha disposto misure di quarantena
- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel luogo di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente iaddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso negli edifici di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- L'impegno di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 5 di 13
--	---	--

2-MODALITA' DI INGRESSO NEGLI EDIFICI

Accesso del personale

- Il personale, prima di recarsi al lavoro dovrà effettuare, sotto la propria responsabilità e presso la propria abitazione, il controllo della temperatura corporea; nel caso di temperatura maggiore a 37,5 °C il personale dovrà rimanere presso il proprio domicilio e seguire le indicazioni previste dalle autorità sanitarie
- Divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore, di accedere ai luoghi di lavoro
- Divieto di accesso al posto di lavoro a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
- Divieto di accesso al posto di lavoro a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L'ingresso nei locali di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza

Accesso del pubblico

- L'Amministrazione limita l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
- Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, relativamente alle attività indifferibili, sono garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)
- Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi agli uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. A tale proposito, per alcune attività dell'Ente, il ricevimento viene effettuato solo previo appuntamento
- In caso di copresenza di utenti e lavoratori all'interno dello stesso ambiente dovrà essere mantenuta l'assoluta distanza, tra gli operatori pubblici e l'utenza, una distanza interpersonale di almeno 1 metro e l'utilizzo della mascherina e dei guanti monouso o, in alternativa ai guanti, garantendo l'igiene delle mani con detersivo igienizzante
- Per le postazioni aperte al pubblico sono previsti sportelli con schermi protettivi in plexiglass
- Durante il periodo di validità delle misure restrittive per la riduzione del contagio da COVID 19 sono assolutamente vietati gli accessi agli uffici di minori e familiari dei dipendenti e collaboratori

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- È fatto divieto di accesso all'edificio ai fornitori esterni se non per quelli che abbiano da svolgere attività lavorative improrogabili
- Per i fornitori esterni rimangono valide le indicazioni di cui al punto 2 e le indicazioni per la circolazione della popolazione tra cui, in particolare:



Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 6 di 13
---	---	--

- divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37.5 °C), tosse, raffreddore, di spostarsi dal proprio domicilio
 - Divieto di spostarsi dal proprio domicilio a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
 - Divieto di spostarsi dal proprio domicilio a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
-
- Qualora ammesso, l'accesso all'edificio sarà concordato e programmato mediante appuntamento
 - Qualora ammesso, l'accesso all'edificio è comunque vincolato al mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e nell'utilizzo della mascherina del tipo FFP2 o FFP3 o chirurgica e dei guanti monouso o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
 - Divieto per i predetti Dispositivi di Protezione Individuali, di smaltimento all'interno dell'edificio salvo accordi diversi con il Datore di Lavoro oppure con il proprio referente
 - Per l'eventuale accesso di fornitori esterni saranno individuati di volta in volta l'ingresso, i percorsi di transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
 - Obbligo di utilizzare esclusivamente i propri strumenti di lavoro (es. penne, telefono, tablet, attrezzature manuali o elettriche necessarie allo svolgimento dell'attività etc.)
 - La circolazione del personale dei fornitori all'interno degli edifici è vietata se non per l'espletamento dell'attività; prima di accedere alle varie zone di lavoro dovranno verificare che non ci sia presenza di persone
 - Obbligo per i trasportatori, in ogni caso, di rimanere a distanze superiori a 1 metro rispetto ad altre persone che li circondano, per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico
 - Divieto di toccare superfici non strettamente necessarie all'intervento richiesto, al fine di ridurre quanto possibile il rischio di contaminazione
 - Al termine dello svolgimento della propria attività lavorativa dovranno immediatamente lasciare l'edificio
 - Le consegne/forniture dovranno avvenire previa comunicazione con il referente del Datore di Lavoro
 - Non sono previsti servizi igienici riservati ai i fornitori esterni
 - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso edificio (ad esempio addetti alle pulizie) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE

- L'Amministrazione cura che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, secondo le indicazioni in vigore delle autorità competenti
- L'Amministrazione assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- Si garantisce la sanificazione quotidiana di tutte le superfici orizzontali degli uffici utilizzando rigorosamente prodotti disinfettanti a base di cloro o di alcool. In particolare, sono oggetto di pulizia le scrivanie, i telefoni, le tastiere, gli eventuali schermi touch mouse, telefoni, calcolatrici e strumentazione di ufficio e le maniglie delle porte

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 7 di 13
---	---	--

- Si garantisce la disinfezione giornaliera ascensori, bagni, sale riunioni (se utilizzate), aree comuni
- Il personale, al termine dell'orario di lavoro dovrà lasciare le scrivanie e le postazioni di lavoro il più possibile sgombre, in modo da consentire un'adeguata pulizia e sanificazione
- L'Amministrazione in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia
- Nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle attività in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- L'Amministrazione rende disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamani monouso, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti
- È obbligatorio che tutto il personale presente adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi), secondo le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa, in alternativa al lavaggio con acqua e sapone, è possibile utilizzare un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%)
Osservare le misure igienico-sanitarie indicate dalle autorità. Alla data attuale si fa riferimento a quanto riportato nell'allegato 4 del DPCM 26/04/2020; esse potranno essere integrate o sostituite da atti regolamentari che venissero adottati successivamente
- Osservare la cartellonistica predisposta e affissa all'interno dei locali ed in particolare all'ingresso dei servizi igienici
- Al personale sono state consegnate soluzioni idroalcoliche personali; si raccomanda la frequente pulizia delle mani con tali soluzioni idroalcoliche, secondo le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa
- Il personale, che si reca all'esterno per lo svolgimento delle attività (ad esempio: Polizia Locale, manutentori, personale tecnico, servizi sociali), dovrà verificare che sull'automezzo utilizzato per le uscite, sia presente un dispenser di soluzione idroalcolica, al fine di garantire la pulizia delle mani, secondo le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa
- Arieggiare i locali in cui si soggiorna

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'Amministrazione rende disponibili, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti
- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
- a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 8 di 13
---	---	--

- cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria. A tal fine si rimanda a quanto previsto dal D.L. 17/03/2020, n. 18, art. 15 e art. 16 e si rimanda per maggiori chiarimenti alla Circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 n. 3572
- c. si garantisce l'approvvigionamento da parte dell'ente di idonei prodotti igienizzanti
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
 - **il personale degli uffici sarà dotato:**
 - di mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di mascherine di comunità da utilizzare quale misura precauzionale aggiuntiva al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, da utilizzare in assenza di pubblico;
 - **il personale della Polizia Locale sarà dotato di:**
 - mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di occhiali o visiera di protezione;
 - di tuta monouso;
 - di mascherine di comunità da utilizzare quale misura precauzionale aggiuntiva al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, da utilizzare in assenza di pubblico;
 - **il personale del Magazzino Comunale sarà dotato:**
 - di mascherine chirurgiche o FFP2;
 - di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di mascherine di comunità da utilizzare quale misura precauzionale aggiuntiva al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, da utilizzare in assenza di pubblico;
 - **il personale tecnico (che effettua attività in esterno) sarà dotato di:**
 - di mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di occhiali o visiere di protezione;
 - di mascherine di comunità da utilizzare quale misura precauzionale aggiuntiva al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, da utilizzare in assenza di pubblico;
 - **il personale dei servizi sociali (che effettua attività in esterno) sarà dotato di:**
 - di mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di occhiali o visiere di protezione;
 - di camici monouso;
 - di mascherine di comunità da utilizzare quale misura precauzionale aggiuntiva al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, da utilizzare in assenza di pubblico.
 - I lavoratori che condividono spazi comuni dove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno utilizzare la mascherina chirurgica
 - I lavoratori che si rapportano con utenti e/o fornitori devono utilizzare la mascherina chirurgica o la mascherina FFP2, i guanti monouso o, in alternativa ai guanti, dovranno garantire l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
 - Il personale in servizio esterno sul territorio che si dovesse relazionare con terzi dovrà sempre mantenere una distanza di almeno 1 metro, o quelle previste dalle disposizioni emanate (Governo, Regione) tra se e l'utente e dovrà indossare mascherina FFP2 o

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 9 di 13

chirurgica, guanti monouso e a seconda del tipo di intervento e di soggetto visiera o occhiali protettivi, oltre agli eventuali DPI necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa

- Il personale dovrà maneggiare le attrezzature di uso promiscuo utilizzando i guanti monouso o provvedendo immediatamente al termine della manipolazione all'igienizzazione delle mani mediante prodotto igienizzante
- Il personale dovrà maneggiare i documenti o altro materiale/attrezzature di terzi solo in caso di estrema necessità, ovvero quando tale attività sia indifferibile, ed in questo caso, dovrà utilizzare i guanti monouso o provvedere immediatamente al termine della manipolazione all'igienizzazione delle mani mediante prodotto igienizzante;
- Il personale in servizio esterno sul territorio dovrà sempre evitare inutili contatti fisici con l'utenza, se ciò dovesse avvenire accidentalmente dovrà detergere immediatamente le mani con l'apposito detergente disinfettante in gel in dotazione
- Nel caso di accesso ad abitazioni private per eventuali controlli, il personale dovrà indossare mascherina FFP2 o chirurgica, guanti monouso e visiera o occhiali protettivi, pretendere che le persone presenti indossino una mascherina, evitare di toccare le superfici
- Per il personale della Polizia Locale nei casi come TSO ed ASO, quando l'intervento fosse richiesto per il contenimento fisico di soggetti in evidente stato di agitazione psicomotoria, con pericolo di colluttazione, si dovranno sempre utilizzare preventivamente, oltre ai dispositivi sanitari di protezione individuale (filtranti facciali FFP2 o FFP3 ed i guanti monouso/guanti antitaglio, gli occhiali protettivi a mascherina) anche i mezzi di protezione previsti per l'esecuzione dei TSO ed ASO.
- Nel servizio esterno il personale della Polizia Locale dovrà adottare le precauzioni contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 9335 del 18 marzo 2020 che si intende parte integrante del presente provvedimento.
- Si ricorda comunque l'uso dei DPI già previsti dalla specifica mansione (scarpe antinfortunistiche, otoproiettori...); nell'ipotesi che qualche DPI venisse utilizzato da più lavoratori, questi dovranno essere sanificati al termine del loro utilizzo da parte di chi li ha utilizzati
- Al termine dell'utilizzo dei DPI non monouso provvedere alla sanificazione degli stessi

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

I lavoratori nell'uso degli spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) ed evitare l'assembramento di persone

- L'accesso agli spazi comuni e in particolare agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

In particolare:

- 1) all'interno degli spogliatoi le persone potranno entrare solo se è possibile il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, riducendo al minimo il tempo di sosta all'interno;
- 2) l'accesso alle aree distributori di bevande e snack è consentito ad una sola persona alla volta ed è vietato trattenersi nei momenti successivi alla conclusione della consumazione

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 10 di 13
---	---	---

- 3) l'accesso all'ascensore è consentito ad una sola persona alla volta; allo scopo è stata affissa, ad ogni piano, esternamente all'ascensore ed all'interno della cabina idonea segnaletica informativa;
 - 4) all'interno dei servizi igienici ed antibagni le persone potranno entrare solo se è possibile il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, riducendo al minimo il tempo di sosta all'interno
-
- L'utilizzo delle auto di servizio è consentito con le seguenti limitazioni:
 - utilizzo da parte di conducente e dei trasportati di mascherine; le mascherine del conducente e dei trasportati devono essere necessariamente dello stesso tipo ovvero con lo stesso potere filtrante;
 - numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo;
 - Gli operai manutentori potranno utilizzare i loro automezzi o da soli o nel caso sia necessaria la presenza di due operatori con l'obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o FFP2 e mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Nel caso di squadra operativa composta da più di due persone dovranno essere utilizzati due automezzi
 - Durante la guida delle automobili di servizio è buona norma favorire, per quanto possibile, il ricambio dell'aria nell'abitacolo mantenendo i finestrini parzialmente abbassati
 - Prima di utilizzare gli automezzi di servizio aprire completamente tutte le portiere dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria
 - Assegnazione individuale delle attrezzature di lavoro. Quando non fosse possibile sarà garantita la presenza di detergente (ad esempio alcol etilico al 70%) per pulire le parti a contatto quali sedili, volante, pulsantiere e comandi in genere e le attrezzature di uso comune che dovranno essere disinfettate prima e dopo l'utilizzo dall'operatore
 - Effettuazione di una ciclica sanificazione completa dell'auto e automezzi di servizio

8-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK)

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ha individuato le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili
- b) Oltre ad aver fatto ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
 - 1) ha limitato la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività di cui al punto a);
 - 2) ha adottato forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio;
 - 3) assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenza e in funzione del proprio ruolo di coordinamento
- c) Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, ha adottato strumenti alternativi quali:
 - 1) la rotazione del personale;
 - 2) la fruizione degli istituti di congedo;
 - 3) la fruizione della banca ore o istituti analoghi;
 - 4) la fruizione delle ferie pregresse;

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 11 di 13
--	---	---

- nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro,
- L'Amministrazione ha limitato gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale
 - Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all'estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione dell'autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici
 - Per il personale in servizio all'estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi interessati

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Divieto di assembramento in prossimità dei limbratori e obbligo al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i presenti

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento
È vietato accesso a locali di lavoro diversi dal proprio prediligendo comunicazioni da remoto (telefono, email, ecc.), se ciò non fosse possibile va sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i presenti
- Rivedere la disposizione delle postazioni di lavoro in modo da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro garantito: qualora per motivi organizzativi non sia possibile organizzare l'attività e la turnazione in modo che all'interno dei singoli locali di lavoro sia presente una sola persona o siano utilizzate mascherine
- Gli spostamenti all'interno degli edifici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione dell'Ente lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- L'Amministrazione, nel caso in cui un proprio dipendente risulti positivo al virus, attiverà le procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti

 _____

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 12 di 13

- Laddove si verifici un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di un'amministrazione, si procederà alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio
- Si garantirà, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono essere riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
- Nel caso in cui una persona presente nell'Ente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'Amministrazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
L'Ente collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente all'interno degli edifici che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Amministrazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'edificio, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Si rimanda anche agli scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione, contenuti nelle "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" emanate dalla Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza/ambienti-di-lavoro

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala all'amministrazione situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'amministrazione provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 13 di 13

- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19
È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia
- Si rimanda anche a quanto contenuto nelle "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" emanate dalla Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il presente protocollo potrà essere aggiornato al mutare di situazioni e condizioni che ne rendano superata le sue disposizioni. L'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione sarà effettuata con la partecipazione degli RLS.


Bassano del Grappa, 11 maggio 2020

I Datori d' Lavoro

Antonello Accadia

Lucia Cani

Walter Stocco






I RLS

Alessandro Bertoncetto

Valentina Miotto

Stefano Mocellin

Sottoscrizioni per Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi

Il Medico Competente



Il RSPP

Luca Cassina

